



Febbraio 2018

Contributi per chi assiste un familiare infermo. Con la nuova Legge di Bilancio 2018 è stato istituito un fondo da 60 milioni in tre anni, 2018 – 2020, per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale da parte di un familiare (art. 1, co. 254 -256) il quale è definito “*caregiver familiare*“, la persona che assiste e si prende cura del coniuge. Altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (ex legge n.76/2016) di un familiare o di un affine entro il secondo grado. Un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido, in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata (ex art.3,co.3, legge 104/1992) e sia titolare d'indennità di accompagnamento. Ciò è quanto stabilisce la legge di Bilancio 2018.

Retribuzioni: Addio Busta Paga – la nuova legge impone la tracciabilità per le retribuzioni. Dal 1° luglio 2018, i lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) non potranno più essere pagati in contanti, ma esclusivamente con bonifico, assegno o disposizioni di pagamento di pagamento alle banche e poste. L'obiettivo è di contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, ma facendosi firmare il cedolino con l'importo pieno. Le nuove norme, non applicate, sono soggette all'applicazioni di sanzioni da 5 mila a cinquantamila euro in caso di violazioni, rendono inefficace la firma apposta sul cedolino quale prova di pagamento della retribuzione. Il pagamento tracciato obbligatorio non si applicherà alle famiglie, per colf e badanti, e alle pubbliche amministrazioni. In base alle nuove norme, datori di lavori e committenti non potranno più erogare paghe e compensi per mezzi di contante direttamente al lavoratore, sia nel caso di liquidazione della paga in misura intera sia in caso di anticipazioni; per analogia, deve ritenersi che l'obbligo sia esteso anche a ogni forma di pagamento (liquidazione o anticipazione) del trattamento di fine lavoro (Tfr). La scomparsa del denaro per il pagamento delle retribuzioni mette definitivamente in soffitta il vecchio caro cedolino a forma di sacchetto, proprio per contenere lo stipendio in contante dei lavoratori (da cui il nome (“busta paga“). Retribuzione e anticipi di essa andranno corrisposti con uno dei seguenti mezzi: *bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; *strumenti di pagamento elettronico (ad esempio le “carte prepagate, come le Postepay); *pagamento in contanti presso lo sportello

bancario o postale dove il datore di lavoro o il committente abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; *emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. Infine, è previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (cioè entro il 31 marzo prossimo) il governo stipuli con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'associazione bancaria italiana, (Abi) e con la società Poste Italiane spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni. Molti parrocchiani ci chiedono servizi di redazione sulle successioni. Lo studio parrocchiale andrà incontro alle varie richieste di suggerimenti e redazione con l'intervento sul primo quesito chiesto da un lettore parrocchiale.

Successione al figlio deceduto: come si divide l'eredità



Le regole per dividere l'eredità in caso di successione al figlio deceduto, in assenza e in presenza di testamento

La disciplina della successione al figlio deceduto si atteggia diversamente a seconda che sia presente o meno un testamento.

*Le due ipotesi: **quando non c'è un testamento al figlio deceduto**, in assenza*

di testamento, è disciplinata secondo le regole della "[successione legittima](#)." Il legislatore, attraverso questa forma di successione, dimostra di privilegiare la solidarietà derivante dal vincolo familiare. Poiché l'argomento trattato ha ad oggetto la successione al "figlio", le norme che qui interessa analizzare sono solo quelle in cui figurano, tra i successori, i genitori del *de cuius*.

1) Successione al figlio deceduto dei genitori, l'art. 568 c.c. prevede che, se il figlio muore senza lasciare discendenti, fratelli o sorelle, a lui succedono: i genitori (legittimi, di figli legittimati e di figli adottivi minorenni) in parti uguali o l'unico genitore rimasto.

2) Successione al figlio defunto dei genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. L'articolo di riferimento in questo caso è il 571 c.c. il quale prevede che: se con un genitore o entrambi concorrono fratelli o sorelle germani (ovvero quelli nati dagli stessi genitori) tutti sono ammessi per capi (quote uguali) a succedere, ma la quota spettante ai genitori non può essere inferiore alla metà. Pertanto: se all'eredità concorrono due genitori e un fratello/sorella

germani spetterà 1/3 a ciascuno; se invece concorrono un genitore e un fratello/sorella germano, l'eredità spetterà 1/2 per ciascuno; se un genitore concorre con più fratelli/sorelle germani allora l'eredità andrà così divisa: 1/2 al genitore e 1/2 in parti uguali tra i vari fratelli/sorelle germani. I fratelli unilaterali, se concorrono con i germani hanno diritto a 1/2 della quota spettante ai primi. Se poi entrambi i genitori non vogliono o non possono succedere, ma vi sono ascendenti, a quelli più prossimi va la quota che sarebbe spettata a un genitore in mancanza dell'altro, nei modi previsti dall'art.569 c.c. 3)

Successione al figlio defunto coniugato: come previsto dall'art. 582 c.c., se il coniuge del defunto senza prole, concorre con gli ascendenti legittimi (genitori in primis), fratelli e sorelle (anche unilaterali) o con entrambi, ha diritto ai 2/3 dell'eredità, mentre 1/3 sarà devoluto agli ascendenti, fratelli e sorelle, secondo quanto previsto dall'art. 571, salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell'eredità, secondo quanto previsto dall'art 544 c.c. che disciplina la successione dei "[legittimari](#)". Per cui, supponendo di avere un valore patrimoniale di € 100.000 da dividere tra coniuge, 2 genitori e due fratelli: al coniuge spetteranno € 66.660, pari ai 2/3 più il diritto di abitazione, ai due genitori invece spetterà 1/4 dell'eredità, ovvero € 25.000, da dividere metà ciascuno (€ 12.500), ai fratelli spetterà il residuo da dividere a metà pari a € 8330 da dividere a metà (€ 4.165).

Successione al figlio deceduto quando c'è un testamento: in caso di morte del figlio che abbia redatto testamento, la legge prevede che debbano applicarsi le regole della successione dei [legittimari](#), soggetti ai quali la legge garantisce una tutela particolare attraverso il riconoscimento di una quota intangibile dell'eredità.

L'**art.536 c.c.** prevede che sono eredi "[legittimari](#)": il coniuge, i figli legittimati, adottivi, naturali e i loro discendenti e gli ascendenti legittimi. Anche in questo caso, visto che oggetto della presente trattazione è la successione al figlio defunto, le norme che qui interessano sono fondamentalmente due: l'art 538 c.c. e l'art 544 c.c.

- 1) Successione degli ascendenti [legittimari](#) alla morte del figlio che ha fatto testamento - **art. 538 c.c.** prevede che: "Se chi muore non lascia figli (legittimi né naturali) ma ascendenti (legittimi), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569." Per cui se il figlio defunto ha fatto testamento, ai due genitori rimasti o all'unico sopravvissuto spetta comunque 1/3 dell'eredità. Per cui se il patrimonio è pari a € 100.000 la quota è di € 33.330.
- 2) Successione degli ascendenti e del coniuge [legittimari](#) alla morte del figlio che ha fatto testamento - L'**art. 544 c.c.** dispone invece che: "Quando chi muore non lascia (né figli legittimi né figli naturali), ma ascendenti (legittimi)

e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio e, agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569" La quota di riserva per gli ascendenti va divisa tra linea materna e paterna. Se però, gli ascendenti delle due linee non sono dello stesso grado, la quota intera spetta all'ascendente più prossimo. Se al figlio coniugato e senza figli, succedono la moglie e i genitori o uno solo di essi, ai genitori (1/2 per ciascuno) o a quello rimasto, spetta la quota legittima riservata agli ascendenti ossia 1/4, mentre alla moglie andrà la metà del patrimonio. Per cui un patrimonio di € 100.000, se il *de cuius* ha fatto testamento, e se i successori superstiti legittimari sono il coniuge e i genitori (o uno solo), sarà così diviso: € 50.000 alla moglie (metà), € 25.000 (1/4) ai genitori (1/2 per ciascuno) o al genitore superstite.

Badanti e colf: aumenta lo stipendio - È stato siglato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accordo sui **nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico** derivanti dalla **variazione del costo della vita** a partire dal primo gennaio 2018. Aumentano le buste paga di colf, badanti e baby sitter. Variano le retribuzioni minime per i lavoratori del settore, con un incremento del tasso di variazione dello 0,64%. In seguito all'aggiornamento dei minimi salariali, nello specifico, lo stipendio mensile base dei lavoratori conviventi è pari a 629,15 euro al mese per il profilo base; per il profilo super, ossia per i lavoratori più qualificati, arriva fino ai 1.370 euro.

COLF e BADANTI – Lunedì 5 Marzo 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara